

## LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 86/2019 IN TEMA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DELLO SCI DA DISCESA.

La nuova stagione sciistica è alle porte e le prime neviccate sui grandi comprensori alpini hanno fatto ben sperare i gestori degli impianti di risalita e gli esercenti delle strutture alberghiere che, a breve, vedranno accorrere nella varie località italiane numerosi sciatori e turisti.

Tuttavia, lo scorso anno si sono registrati troppi incidenti (anche mortali) sulle piste da sci che, purtroppo, in alcuni casi hanno coinvolto anche sciatori minorenni.

Il tema della sicurezza nella pratica degli sport invernali è già stato oggetto di uno specifico testo normativo rappresentato dalla Legge n. 363 del 24 dicembre 2003 che, nei primi articoli, impone ai gestori delle aree sciabili una serie di obblighi, fra cui:

- provvedere alla messa in sicurezza delle piste al fine di garantire e tutelare gli sciatori durante lo svolgimento della pratica sportiva;
- proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste con apposite segnalazioni per le situazioni di pericolo e sulla classificazione delle medesime;
- garantire soccorso e trasporto degli infortunati presso i più vicini centri di assistenza;
- redigere ed affiggere regole di condotta delle piste garantendone adeguata visibilità agli sciatori;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste;
- stipulare apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per i danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore stesso. In assenza di valida polizza, l'impianto non potrà essere aperto al pubblico.

Le responsabilità del gestore e concessionario di impianti è, infatti, esclusa per incidenti verificati nei c.d. "percorsi fuori pista", anche se serviti dai medesimi impianti di risalita.

La suddetta legge, ovviamente, disciplina anche quelle che sono le specifiche norme di comportamento che gli utenti devono tenere durante lo svolgimento dell'attività sciistica, la cui violazione può essere oggetto di conseguenti sanzioni amministrative.

Gli sciatori, infatti, sono tenuti a tenere una condotta che – in relazione alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale - non costituisca pericolo per l'incolumità altrui. Gli stessi, pertanto, dovranno adottare una velocità moderata (specie nei tratti di visuale "non libera") e mantenere una direzione tale da evitare collisioni o interferenze con gli altri sciatori, specie in fase di sorpasso, adottando la regola della "precedenza a destra" derivata dal Codice della Strada in presenza di incroci, portandosi altresì ai bordi della pista in caso di incidenti o soste.

In ogni caso, l'omettere di avvisare il gestore dell'impianto dell'avvenuto incidente e di prestare assistenza allo sciatore coinvolto o in difficoltà, potrà comportare l'irrogazione della sanzione amministrativa da 250,00 a 1.000,00 Euro, fatti salvi i casi previsti dall'art. 593 del Codice Penale in tema di omissione di soccorso.

Nell'ambito della recente riforma dello sport italiano, l'ormai nota Legge 8 agosto 2019 n. 86 ha introdotto novità anche in tema di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

L'art. 9 del predetto testo normativo, infatti, indica - tra gli obiettivi della delega al Governo - quelli di revisionare le norme dell'attuale Legge n. 363/2003 al fine di:

a) **estendere l'obbligo del casco protettivo anche sopra i 14 anni di età** (analogamente a quanto già in vigore per la circolazione di motocicli e motoveicoli) anche nei percorsi fuori pista, sebbene in tali aree la pratica dello sci e snowboard sia vietata con conseguente venir meno della responsabilità del gestore o concessionario dell'impianto;

b) **imporre ai gestori l'installazione di un defibrillatore semi automatico situato in luogo idoneo**, assicurando altresì la presenza di personale formato per il suo utilizzo. Allo stato, infatti, il susseguirsi delle disposizioni in materia sanità sportiva dopo l'emanazione del c.d. "Decreto Balduzzi", imporrebbero la presenza del DAE solo all'interno degli impianti sportivi così definiti dal D.M. 18 marzo 1996 (che, di fatto, escluderebbe i luoghi aperti come le piste da sci "*non tracciate*" per gare) e durante le manifestazioni competitive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali, con presenza di personale adeguatamente formato secondo le procedure BLS-D o della Federazione Medico Sportiva Italiana. Ben venga, pertanto, una adeguata disposizione legislativa che imponga la presenza di tali dispositivi salvavita all'interno delle aree sciabili secondo specifiche linee guida che ne possano garantire l'utilizzo anche all'interno di comprensori di grande estensione territoriale;

c) **individuare criteri generali di sicurezza** per la pratica dello sci alpinismo e delle altre attività praticate nelle aree attrezzate, nonché adeguate misure - anche sanzionatorie - che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti, sotto forma di una sorta di "Codice", analogamente a quanto succede in materia di circolazione stradale;

d) **rafforzare l'attività di vigilanza e controllo** dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico con adeguato regime sanzionatorio, nonché dell'attività informativa e formativa sulla cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti;

e) **favorire la più ampia partecipazione** alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità.

Sarà pertanto onere del Legislatore riuscire a rispettare i tempi previsti dalla Legge delega n. 86/2019 (agosto 2020), così da potere avere un nuovo impianto normativo in materia di sicurezza per la pratica degli sport invernali da discesa all'interno delle aree attrezzate.

In linea generale e secondo autorevole e consolidata giurisprudenza, è comunque utile ricordare che in tema di responsabilità per infortuni avvenuti all'interno di una pista da sci per carenza di manutenzione o pericolo, al gestore dell'area attrezzata si potrà applicare sia la responsabilità extracontrattuale *ex art. 2051 c.c.* per le cose in custodia nonché quella contrattuale per inadempimento per la fruizione da parte dello sciatore (contratto di "ski pass"), salvo che lo stesso non possa provare il caso fortuito o la forza maggiore, inteso quale avvenimento inevitabile e specifico che da solo abbia creato la condizione dell'evento dannoso per lo sciatore, ovvero la condotta colpevole o maldestra di quest'ultimo (o di un terzo) – quando essa possa essere considerata causa esclusiva del danno – in quanto eccezionale ed imprevedibile.

**Avv. Matteo Pozzi**

*Avvocato in Milano e Docente della Scuola dello Sport CONI Lombardia*

*Professionista del Terzo Settore e dello Sport*



**PROFESSIONISTI  
DEL TERZO SETTORE  
E DELLO SPORT**